

Verso la manovra: sconti Irpef

Dal prossimo anno diventa strutturale il bonus fiscale anche per i redditi tra i 28mila e i 40mila euro dei dipendenti privati: l'impatto varia in base a inquadramento e settore

In busta paga dall'1 al 4,7% in più con il taglio del cuneo a regime

Pagina a cura di

Enzo De Fusco

Valeria Uva



Lo scenario del lavoro. Mentre la nuova impennata dei contagi alimenta timori e incertezze sui luoghi di lavoro (nella foto: controlli della temperatura all'ingresso di un'azienda), all'orizzonte del prossimo anno si delinea il taglio del cuneo fiscale. L'effetto concreto in busta paga dipende dal reddito Irpef: con l'intervento in manovra i principali beneficiari saranno i redditi medi (da 28 a 40mila euro). In questa fascia si collocano molti impiegati ADOBESTOCK

L'impiegato del settore industria con una retribuzione di 34 mila euro, anche nel 2021 avrà un incremento annuo in busta paga di circa 1.100 euro, pari a 92 euro al mese. Nel settore edile, invece, sia l'operaio sia l'impiegato otterranno un vantaggio annuo in busta paga di 240 euro, ossia 20 euro al mese.

Sono queste alcune proiezioni del taglio del cuneo fiscale che la manovra 2021 punta a garantire ai lavoratori dipendenti del settore privato dal prossimo anno a regime.

In attesa di conoscere il testo definitivo del disegno di legge, la principale novità che è emersa dalle prime dichiarazioni dei ministri dell'Economia, Roberto Gualtieri, e del Lavoro, Nunzia Catalfo, è che questo provvedimento verrà finanziato in modo strutturale, sempre sotto forma di credito di imposta. È utile quindi riepilogare i vantaggi per i lavoratori dipendenti.

Dal bonus Renzi ai 100 euro

Con il decreto 3/2020 il Governo era intervenuto nel luglio scorso mandando di fatto in pensione il bonus Renzi da 80 euro per i redditi più bassi. La detrazione Irpef era stata elevata a 100 euro al mese per i redditi sotto i 28mila euro in via strutturale proprio da luglio, per un totale quindi di 1.200 euro l'anno. Sempre da luglio il Governo era intervenuto anche sulla fascia di reddito da 28 a 40mila euro, riconoscendo per la prima volta un meccanismo analogo, ma per un periodo di tempo assai breve, ovvero l'ultimo semestre del 2020. Di fatto, in questo caso il bonus (calcolato in modo progressivo in base al reddito secondo una formula matematica) vale circa 90 al mese fino ai 35mila euro di reddito e poi si va progressivamente riducendo fino ad azzerarsi a 40mila euro. Ora con la manovra, anche per la fascia di reddito da 28 a 40mila euro il taglio del cuneo fiscale viene stabilizzato. Con il risultato che molti lavoratori si vedono confermato un credito annuo di circa 1.000 euro. Nei fatti il beneficio oscilla tra l'1 e il 4,7 % annuo in media a seconda del Ccnl di categoria e dell'inquadramento contrattuale (si veda la tabella in basso esemplificativa per 25 categorie).

La platea

I beneficiari del taglio del cuneo fiscale sono i soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative, e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, remunerazioni dei sacerdoti, prestazioni pensionistiche di previdenza complementare, compensi per lavori socialmente utili. Esclusi, invece, i titolari di redditi professionali e, in ogni caso, i redditi prodotti da titolari di partita Iva in forma autonoma o di impresa.

Per aver diritto al beneficio i titolari dei redditi di lavoro dipendente devono avere una imposta lorda, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti; questo vuol dire che rimangono esclusi i cosiddetti incapienti, ossia coloro che fino a 8mila euro circa non pagano imposte.

Il trattamento integrativo è riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta che è tenuto ad erogarlo, in rapporto all'effettivo periodo di lavoro prestato nell'anno, in via automatica e senza necessità di alcun adempimento preventivo o richiesta formale da parte del lavoratore. Questi, dal canto suo, deve informare tempestivamente il sostituto d'imposta se non possiede o perde i requisiti soggettivi.

L'impatto del Covid

Il legislatore è intervenuto per tutelare questo beneficio dagli effetti della pandemia. In particolare l'articolo 128 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) ha stabilito che, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19, per il 2020 il bonus dei 100 euro spetta anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente sia inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1 per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute nei provvedimenti di natura emergenziale. In altre parole il credito non si perde se l'incapienza fiscale deriva da cassa integrazione o congedi parentali legati al Covid . Resta da capire se queste tutele saranno confermate senza modifiche dalla manovra. Con la

circolare 96/2020 l'Inps ha stabilito che sono esclusi dal taglio del cuneo il Tfr corrisposto dal Fondo di garanzia o Fondo esattoriali e il pagamento anticipato della Naspi in unica soluzione per l'autoimprenditorialità. Sono, infine, escluse tutte le prestazioni a sostegno del reddito esenti ai fini fiscali, quali il reddito di cittadinanza, le indennità Covid-19, l'assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni, i bonus bebé e baby-sitting.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di

Enzo De Fusco

Valeria Uva